METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • TRIBUTI LOCALI E IMPOSTE... Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7241 • pp. 1–8 • §§ 1–28

Avviso TARI al chiamato all'eredità: cade senza accettazione

English Edition Title: Municipal Waste Tax (TARI) Assessment on Called Heirs: Burden of Proof of Inheritance Acceptance

Fabio Tardanico [Autore & Collaboratore Scientifico]
Dottore commercialista e revisore legale
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/fabio-tardanico/

Pubblicato il: 19 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–8 (§§ 1–28)

ABSTRACT SCIENTIFICO
L'ordinanza n. 27768 del 26 ottobre 2026 delimita con nettezza la legittimità dell'avviso TARI al chiamato all'eredità, affermando che la semplice delazione non fonda la legittimazione passiva tributaria del destinatario. L'analisi confronta il dettato dell'art. 36 d.lgs. n. 346/1990, norma speciale circoscritta all'imposta sulle successioni dove il presupposto nasce con l'apertura della successione nei limiti dei beni posseduti, con il regime ordinario dei tributi locali e patrimoniali, inclusi registro, tassa automobilistica e TARI. Ricostruito il riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., lo studio esamina l'inefficacia probatoria della denuncia di successione e mette in luce la sottile frizione interna alla legittimità tra l'irrilevanza del Modello Unico con codice 07 e gli indizi legati alla gestione dei redditi del de cuius. Vengono infine esaminati i rimedi civilistici del creditore (artt. 481, 524 e 528 c.c.), il raccordo con la rinuncia retroattiva e i criteri di tenuta contabile e documentale delle posizioni ereditarie.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
F. Tardanico, Avviso TARI al chiamato all'eredità: cade senza accettazione, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 19 novembre 2026, art. 7241, pp. 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.24375959, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/tari-chiamato-eredita-accettazione-onere-prova-cassazione-27768-2026/.

OSCOLA: Fabio Tardanico, 'Avviso TARI al chiamato all'eredità: cade senza accettazione' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7241, 1–8 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/tari-chiamato-eredita-accettazione-onere-prova-cassazione-27768-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24375959 accessed 19 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24375959 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24375959) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/tari-chiamato-eredita-accettazione-onere-prova-cassazione-27768-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/tari-chiamato-eredita-accettazione-onere-prova-cassazione-27768-2026/en/
AEA JEL Codes:	K34 (Diritto tributario); H71 (Tributi locali, regionali e federalismo fiscale)
EuroVoc (UE):	MT 2446 fiscalità • imposta locale [1317]; imposta indiretta [1316]; eredità [3934]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:27768CIV • ECLI:IT:CASS:2025:18252CIV • ECLI:IT:CASS:2024:2940CIV**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Fabio Tardanico. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

NOTA A SENTENZA • DIRITTO TRIBUTARIO & TRIBUTI LOCALI E IMPOSTE INDIRETTE

ISSN 3103-7305 • 26 OTTOBRE 2026

Avviso TARI al chiamato all'eredità: cade senza accettazione

Nota a Cassazione Civile, ordinanza 26 ottobre 2026, n. 27768: inapplicabilità dell'art. 36 d.lgs. n. 346/1990 ai tributi locali, riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e tenuta documentale nella successione

DOSSIER PRONUNCIA

AUTORITÀ
Cassazione Civile

PROVVEDIMENTO
ordinanza 26 ottobre 2026, n. 27768

NORME
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36 (e artt. 7 e 28) • Codice Civile, artt. 459, 460, 476, 479, 481, 485, 521, 524, 528 e 2697 • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65

ESITO
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

JEL: K34, H71 • EuroVoc: 1317, 1316, 3934 • Lettura 12 min

Fabio Tardanico • Dottore commercialista e revisore legale ISSN 3103-7305

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

In materia di TARI, la mera chiamata all'eredità non fonda la legittimazione passiva tributaria, poiché l'art. 36 del d.lgs. n. 346/1990 riguarda la sola imposta sulle successioni e grava sul Comune ex art. 2697 c.c. provare l'accettazione.

PUNTI CHIAVE DELL'ANALISI

01 Insufficienza della mera delazione
Ai fini TARI la chiamata all'eredità non trasferisce al chiamato i debiti tributari del defunto senza un atto di accettazione espressa, tacita o legale.

02 Specialità dell'art. 36 TUS
La responsabilità solidale del chiamato non accettante nei limiti dei beni posseduti vale solo per l'imposta sulle successioni e non si estende ai tributi locali.

03 Onere probatorio e atti fiscali
Spetta al Comune provare l'accettazione ex art. 2697 c.c.; la denuncia di successione e il Modello Unico codice 07 restano adempimenti conservativi neutri.

04 Rimedi del Comune e gestione documentale
L'ente dispone dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., della curatela ex art. 528 c.c. e dell'impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c.

ABSTRACT (ITALIANO)

L'ordinanza n. 27768 del 26 ottobre 2026 delimita con nettezza la legittimità dell'avviso TARI al chiamato all'eredità, affermando che la semplice delazione non fonda la **legittimazione passiva tributaria** del destinatario. L'analisi confronta il dettato dell'**art. 36 d.lgs. n. 346/1990**, norma speciale circoscritta all'imposta sulle successioni dove il presupposto nasce con l'apertura della successione nei limiti dei beni posseduti, con il regime ordinario dei tributi locali e patrimoniali, inclusi registro, tassa automobilistica e TARI. Ricostruito il riparto dell'**onere della prova** ex art. 2697 c.c., lo studio esamina l'inefficacia probatoria della denuncia di successione e mette in luce la sottile frizione interna alla legittimità tra l'irrilevanza del Modello Unico con codice 07 e gli indizi legati alla gestione dei redditi del *de cuius*. Vengono infine esaminati i **rimedi civilistici del creditore** (artt. 481, 524 e 528 c.c.), il raccordo con la rinuncia retroattiva e i criteri di tenuta contabile e documentale delle posizioni ereditarie.

ABSTRACT (ENGLISH)

Municipal Waste Tax (TARI) Assessment on Called Heirs: Burden of Proof of Inheritance Acceptance *– Order No. 27768 of 26 October 2026 clarifies the boundaries of municipal waste tax (TARI) assessments served upon a person merely called to inherit, holding that delation alone does not establish passive tax standing. The commentary contrasts Article 36 of Legislative Decree No. 346/1990, a special provision confined to inheritance tax where liability arises upon the opening of succession up to the value of possessed assets, with the general regime governing local and indirect taxes such as registration duty, vehicle tax, and TARI. Tracing the allocation of the burden of proof under Article 2697 of the Civil Code, the analysis examines why inheritance tax returns do not prove tacit acceptance and addresses the subtle tension in Supreme Court case law regarding income tax filings submitted on behalf of the deceased. Lastly, the study evaluates civil remedies available to local authorities (Articles 481, 524, and 528 of the Civil Code), retroactive renunciation effects, and documentary accounting safeguards for estate management.*

01. INTRODUZIONE: LA PRONUNCIA CASSAZIONE CIVILE N. 27768/2026

Nella gestione fiscale delle successioni, la corrispondenza tra titolarità del patrimonio imponibile e pretesa comunale segna un confine preciso. Con l'ordinanza 26 ottobre 2026, n. 27768[1], la Cassazione Civile annulla la pronuncia di merito sull'avviso TARI al chiamato all'eredità. I giudici territoriali avevano infatti trasposto ai tributi comunali i criteri dell'imposta sulle successioni. La questione investe il momento in cui il **debito tributario ereditario** si imputa al successibile.

§ 2 Gli uffici locali individuano spesso il soggetto passivo tramite le risultanze anagrafiche o le dichiarazioni post-mortem. Questa prassi anticipa la riscossione prima che la delazione si consolidi in **acquisto dell'eredità**, alterando il legame tra presupposto d'imposta e titolarità reale del cespite. L'ordinanza ristabilisce i confini del sistema mediante la lettura restrittiva dell'art. 36, comma 3, d.lgs. n. 346/1990, escludendo che la norma speciale del testo unico successorio regoli la **fiscalità locale**.

§ 3 Ne deriva una separazione netta tra **atti fiscali conservativi** e titoli idonei a fondare la responsabilità patrimoniale. Spetta sempre all'ente creditore dimostrare l'avvenuta accettazione, senza presunzioni automatiche tratte dal vincolo familiare. Per i Comuni e per chi cura la **rendicontazione successoria**, il principio impone verifiche documentali rigorose. Iscrizioni contabili prive di titolo certo espongono infatti le pretese comunali all'annullamento.

02. LA VICENDA IMPOSITIVA DELL'AVVISO TARI AL CHIAMATO ALL'EREDITÀ E L'ESEGESI DELL'ART. 36 TUS

2.1 — Fatto processuale, argomenti delle Corti di merito e censura in Cassazione

§ 4 La lite definita da Cassazione Civile n. 27768/2026[1] nasce da un atto notificato il 21 dicembre 2021 per la **TARI 2020**. Il Comune di Barano d'Ischia chiedeva al contribuente **1.925,00 euro** nella presunta veste di erede della madre defunta. Il destinatario impugnava l'avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, contestando la nullità della notifica eseguita a uno solo dei potenziali successori e negando la qualità di erede per totale **difetto di accettazione** tra i chiamati.

§ 5 Il giudice tributario di primo grado di Napoli respingeva integralmente le censure del contribuente. Riteneva valida la notifica e affermava che il **mero chiamato all'eredità** risponde comunque dei debiti fiscali. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania confermava la decisione con pronuncia depositata il 12 aprile 2024. Il collegio regionale poggiava la conferma su un doppio argomento normativo.

§ 6 Da un lato, richiamava l'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 come norma generale dell'accertamento tributario, speciale rispetto all'art. 752 c.c. e valida anche per i tributi comunali. Dall'altro, mutuava dal comparto successorio l'idea che il presupposto impositivo coincida con la **chiamata ereditaria** anziché con l'accettazione. Il contribuente ricorreva in cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Denunciava il sovvertimento dell'**onere probatorio ex art. 2697 c.c.** per essere stato gravato della prova negativa della mancata accettazione.

§ 7 Con successiva memoria illustrativa, il ricorrente segnalava anche l'esito divergente registrato per la TARI 2021. Su quell'annualità, il giudice di primo grado aveva accolto la tesi dell'insufficienza della sola chiamata. Il relativo ricorso comunale si era poi estinto nel settembre 2025 su proposta di definizione ac-

celerata ex art. 380-bis c.p.c. La Suprema Corte accoglie l'impugnazione sull'annualità 2020 e cassa con **rinvio al giudice regionale**. Spetterà ora al collegio campano accertare se sia intervenuta un'effettiva accettazione ovvero una rinuncia.

2.2 — Esegesi letterale dell'art. 36 d.lgs. n. 346/1990 e inapplicabilità ai tributi locali

§ 8 L'approdo nomofilattico muove dalla lettera dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 346/1990. La disposizione stabilisce che, *«Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati»*, i chiamati non accettanti e gli altri obbligati dichiarativi *«rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti»*. Due paletti testuali delimitano questa previsione. Anzitutto, il vincolo solidale riguarda l'imposta disciplinata dal testo unico successorio e presuppone l'obbligo di dichiarazione previsto dal medesimo decreto. Inoltre, la responsabilità resta contenuta entro il parametro contabile del **valore dei beni posseduti**.

§ 9 Il raffronto con Cassazione Civile, sentenza 4 luglio 2025, n. 18252[2] spiega perché tale regola non migri verso i tributi locali. Quel giudizio verteva su una **doppia delazione ex art. 479 c.c.** con due decessi avvenuti l'8 maggio 2016 e il 9 maggio 2016. La Corte vi ha ribadito che nell'imposta sulle successioni il presupposto coincide con la chiamata ereditaria. Tale deviazione dal codice civile discende però dal combinato disposto degli artt. 7, comma 4, 28, commi 2 e 5, e 36 d.lgs. n. 346/1990. La stessa pronuncia riconosce che fuori da questo settore l'**accettazione resta imprescindibile** per i debiti fiscali del defunto.

§ 10 La barriera sistematica trova conferma nel precedente sull'**imposta di registro** richiamato in motivazione, ovvero Cassazione Civile, sentenza 31 gennaio 2024, n. 2940[3]. Su un avviso di liquidazione legato a una sentenza civile del 25 agosto 2006, la Corte aveva già escluso l'art. 36 d.lgs. n. 346/1990 e accolto direttamente nel merito il ricorso del contribuente. Per la TARI vige lo stesso limite legale, poiché manca una norma che renda il delato **soggetto passivo del tributo locale**. Nessun Comune può colmare tale assenza mediante **estensione analogica** di regole eccezionali.

PROFILO DI DISCIPLINA	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI (ART. 36 TUS)	TARI E ALTRI TRIBUTI DEL DE CUIUS
Presupposto soggettivo	Apertura della successione e chiamata non rinunziata (artt. 7, comma 4, e 28 TUS).	Acquisto effettivo della qualità di erede mediante accettazione espressa, tacita o legale.
Limite patrimoniale	Solidarietà del chiamato non accettante nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti.	Nessuna responsabilità del mero chiamato; per l'erede accettante valgono le regole civilistiche.
Onere probatorio	Il chiamato risponde salvo prova della rinuncia o istanza ex art. 528 c.c. nei termini di legge.	Spetta al Comune o all'Amministrazione provare l'accettazione ex art. 2697 c.c.

2.3 — Il perimetro dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973 e i limiti alla trasposizione tra imposte

§ 11 Un passaggio critico della decisione riguarda il secondo pilastro motivazionale della sentenza impugnata. I giudici campani avevano qualificato l'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 come **regola generale di accertamento**, prevalente sull'art. 752 c.c. e applicabile anche ai tributi comunali. La Cassazione accoglie il ricorso superando quella tesi, senza però dedicare una confutazione analitica al dettato dell'art. 65. Que-

sta lacuna richiede una precisazione sistematica. La norma sull'accertamento erariale regola la **solidarietà passiva** e le notifiche impersonali verso gli eredi. Essa non modifica invece il momento in cui nasce la **qualità ereditaria**.

§ 12 Tra chiamato ed erede passa una differenza netta che incide sulla **contabilità pubblica locale**. L'art. 65 presuppone che il destinatario dell'atto abbia già accettato l'eredità, subentrando nei rapporti fiscali del defunto. Trasporre l'art. 65 o l'art. 36 d.lgs. n. 346/1990 alla TARI genera una **responsabilità patrimoniale senza titolo**. Sotto il profilo economico-tributario, la TARI colpisce il **possesso o la detenzione** di immobili idonei a produrre rifiuti. Gravarne il mero delato recide il legame tra **presupposto oggettivo del tributo** e capacità contributiva effettiva.

SPECIALITÀ SUCCESSORIA E SOLIDARIETÀ EX ART. 65 D.P.R. N. 600/1973

Né l'art. 36 del testo unico successorio né l'art. 65 del decreto sull'accertamento consentono di trasformare il chiamato non accettante in debitore TARI: il primo norma la sola imposta di successione nei limiti dei beni posseduti, il secondo disciplina obblighi e notifiche riferiti a soggetti che rivestono già la qualità di erede.

03. RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO E TENSIONE INTERNA SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

3.1 — Quando spetta al Comune provare l'accettazione dell'eredità ex art. 2697 c.c.

§ 13 Spetta al Comune provare l'**accettazione dell'eredità** ogni volta che agisce per recuperare un tributo del defunto. Essa costituisce infatti un fatto costitutivo della pretesa impositiva ex art. 2697 c.c. Il chiamato non deve dimostrare alcuna rinuncia né la propria **estraneità al patrimonio**.

§ 14 La regola riaffermata da Cassazione Civile n. 27768/2026[1] consolida una linea uniforme tra tributi erariali e tributi locali. Già in tema di registro, Cassazione Civile n. 2940/2024[3] esclude che lo status ereditario si desuma dalla sola delazione. Chi vanta il credito deve provare l'**accettazione espressa o tacita**. In alternativa, l'ente deve dimostrare i presupposti dell'art. 485 c.c., cioè il **possesso dei beni ereditari** protratto oltre il termine di legge senza inventario. Quando i giudici impongono al contribuente la prova negativa, l'avviso TARI al chiamato all'eredità cade per vizio del riparto probatorio.

§ 15 Analoga impostazione emerge sulla tassa automobilistica in Cassazione Civile, ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34187[4]. Anche in quella controversia, relativa a un avviso del 26 ottobre 2011 per l'anno 2008, l'Ufficio invocava il rapporto di coniugio e la **denuncia di successione**. La Corte respinge tale automatismo. La dichiarazione successoria costituisce un adempimento fiscale volto a evitare sanzioni, riconducibile agli **atti meramente conservativi** dell'art. 460 c.c. Nella verifica documentale delle partite contestate, né il grado di parentela né la denuncia di successione fondano dunque alcuna presunzione legale.

3.2 — La tensione tra Cassazione n. 17703/2026 e n. 34187/2025 sugli atti fiscali del chiamato

§ 16 Nella verifica documentale successiva al decesso, gli uffici esaminano spesso le dichiarazioni dei redditi presentate per conto del contribuente scomparso. Proprio su questo adempimento emerge tuttavia una sottile frizione nella giurisprudenza recente di legittimità. Occorre distinguere con rigore la **regola decisoria vincolante** dal semplice inciso argomentativo.

§ 17 Con l'ordinanza 3 giugno 2026, n. 17703[5], la Cassazione Civile decide su un'intimazione dell'8 marzo 2021 di **7.675,00 euro** per IRPEF 2007 del coniuge deceduto il 4 aprile 2015. I giudici di merito avevano ritenuto acquisita la qualità di erede per un dato formale. Nel 2015 la contribuente aveva infatti trasmesso il **Modello Unico Persone Fisiche** del defunto barrando il **codice 07** riservato all'erede. La Suprema Corte cassa con rinvio smentendo questa tesi. Compilare la dichiarazione dei redditi con il codice 07 integra un atto meramente fiscale e conservativo, privo di valore dispositivo.

§ 18 In direzione apparentemente opposta si colloca un inciso di Cassazione Civile n. 34187/2025, resa in tema di tassa automobilistica. Nel cassare la pronuncia siciliana fondata sulla denuncia di successione e sul coniugio, il collegio aveva segnalato l'assenza di altri indizi dedotti dall'Amministrazione. Al punto 1.5 menzionava così, a titolo esemplificativo, la disponibilità dei beni dell'asse e la **presentazione dei redditi** per il *de cuius*. Questo accostamento può generare equivoci negli uffici accertatori.

§ 19 La gerarchia interna alle due motivazioni risolve l'apparente contrasto. Nell'ordinanza n. 34187/2025, l'accenno ai modelli reddituali rimane un mero *obiter dictum* estraneo all'oggetto della lite automobilistica. Per contro, nell'ordinanza n. 17703/2026 l'efficacia probatoria del **Modello Unico codice 07** costituisce la *ratio decidendi* esclusiva del ricorso accolto. Sul piano della prassi dichiarativa, la barratura del codice telematico serve a identificare il firmatario della dichiarazione post-mortem. Essa non manifesta alcuna volontà negoziale di **subentro patrimoniale** nell'asse.

> ***L'adempimento fiscale conservativo preserva l'integrità amministrativa dell'asse ereditario senza trasformare il chiamato in debitore d'imposta, finché l'ente non documenti un reale atto di disposizione patrimoniale.***

§ 20 La pronuncia del giugno 2026 chiarisce altresì due regole sulla **documentazione della rinuncia**. Le formalità comunicative dell'art. 28, comma 6, d.lgs. n. 346/1990 hanno valore di mera **pubblicità-notizia**. Ometterle consente all'ente di notificare l'atto al chiamato, ma non fonda alcuna responsabilità sostanziale in giudizio. Inoltre, la rinuncia oltre il decennio conferma soltanto la mancata accettazione. La rinuncia tempestiva retroagisce invece ex art. 521 c.c., salvo prova di pregressi atti dispositivi incompatibili ai sensi dell'art. 476 c.c.

SENTENZA / AUTORITÀ	ORIENTAMENTO	PRINCIPIO IN SINTESI
Cassazione Civile, ord. 26 ottobre 2026, n. 27768	Pronuncia in commento	Esclude l'estensione dell'art. 36 d.lgs. n. 346/1990 alla TARI; spetta al Comune ex art. 2697 c.c. provare l'accettazione, salvi artt. 481, 524 e 528 c.c.
Cassazione Civile, sent. 4 luglio 2025, n. 18252	Distinguishing	Nella sola imposta sulle successioni (artt. 7, 28 e 36 TUS) il presupposto è la chiamata, con responsabilità del chiamato nei limiti dei beni posseduti.
Cassazione Civile, sent. 31 gennaio 2024, n. 2940	Conforme	Inapplicabile l'art. 36 TUS all'imposta di registro; onere probatorio sull'Ufficio ex art. 2697 c.c., temperato dal rimedio dell'art. 481 c.c.
Cassazione Civile, ord. 26 dicembre 2025, n. 34187	Conforme con obiter	In materia di tassa automobilistica denuncia di successione e coniugio non provano l'accettazione; evoca in obiter ulteriori indizi reddituali e di possesso.
Cassazione Civile, ord. 3 giugno 2026, n. 17703	Conforme (specifico)	Modello Unico codice 07 per il defunto e denuncia di successione sono atti fiscali conservativi; art. 28, comma 6, TUS ha mera pubblicità-notizia.

04. RIMEDI DELL'ENTE LOCALE, CASI DI CONFINE E TENUTA DOCUMENTALE NELLA SUCCESSIONE

§ 21 L'onere probatorio posto sull'ente impositore non crea una prova impossibile durante il termine decennale di accettazione. Cassazione Civile n. 27768/2026[1] ribadisce infatti, in linea con Cassazione Civile n. 2940/2024[3] e Cassazione Civile n. 34187/2025[4], che il Comune dispone di precisi strumenti civilistici. Per l'art. 481 c.c., *«Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità»*. La norma aggiunge che *«Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare»*. Se poi il chiamato non possiede beni dell'asse, l'art. 528 c.c. prevede la **nomina del curatore dell'eredità giacente**, ferma l'impugnabilità ex art. 524 c.c. della rinuncia lesiva dei creditori.

§ 22 Sul piano sistematico, va operato un *distinguishing* preciso rispetto a due figure affini della fiscalità successoria. Nell'imposta sulle successioni ricostruita da Cassazione Civile n. 18252/2025[2], la chiamata obbliga il possessore nei limiti del valore dei beni detenuti. Nella TARI invece la mancata accettazione esclude in radice la trasmissibilità del debito. Un secondo confine separa il mero chiamato dal rinunciante. Come esaminato in tema di rinuncia all'eredità e cartella di pagamento[D1], la **rinuncia retroattiva ex art. 521 c.c.** travolge persino le cartelle emesse su accertamenti divenuti definitivi, come confermano Cassazione Civile n. 2940/2024 e n. 17703/2026[5]. Chi non ha accettato si colloca a monte della rinuncia e contesta subito l'assenza del **fatto costitutivo**.

§ 23 Rimane aperta nella motivazione di legittimità una zona grigia legata alla gestione di fatto dell'immobile. Che accade se, tra più chiamati, uno soltanto mantiene attive le utenze dell'abitazione o versa spese correnti prima che spiri il termine dell'art. 485 c.c.? La Suprema Corte rinvia la causa al giudice di merito senza fissare soglie quantitative nette tra **detenzione precaria** e possesso dell'asse. Proprio in quest'area di confine matura il rischio di riqualificazione in **accettazione tacita** ex art. 476 c.c. oppure legale ex art. 485 c.c.

§ 24 Nella verifica contabile del patrimonio ereditario, il criterio selettivo è la **tracciabilità dei flussi finanziari**. Pagare bollette o quote ordinarie con provvista personale per evitare distacchi urgenti rientra nella conservazione temporanea ex art. 460 c.c. Al contrario, prelevare liquidità dal conto del defunto o godere in via esclusiva del bene oltre il trimestre senza inventario espone all'acquisto ereditario. Sul versante del **bilancio comunale**, iscrivere tra i residui attivi partite TARI intestate indiscriminatamente a tutti i familiari produce svalutazioni evitabili. Occorrono controlli preventivi su volture catastali, accettazioni trascritte o istanze ex art. 528 c.c.

§ 25 Nel contenzioso tributario, la tutela del chiamato poggia quindi su un'ordinata **documentazione contabile**. È essenziale conservare gli estratti bancari a prova dell'integrità dei **saldi ereditari**, le contabili dei pagamenti effettuati con fondi propri e le copie di eventuali inventari o rinunce. Dal lato dell'ente locale, un'istruttoria rigorosa prima dell'accertamento evita notifiche seriali prive di base probatoria.

REGIMI SUCCESSORI A CONFRONTO NELLA GESTIONE DELLA TARI

Mentre il chiamato privo di possesso gode di estraneità immediata rispetto ai debiti TARI del defunto e il rinunciante beneficia dell'effetto retroattivo ex art. 521 c.c., l'esecuzione di pagamenti con liquidità dell'asse o la disponibilità prolungata dell'immobile oltre i termini dell'art. 485 c.c. possono fondare la prova dell'acquisto ereditario.

05. CONCLUSIONI: CERTEZZA DEL GETTITO COMUNALE E TENUTA PROBATORIA DELLA SUCCESSIONE

§ 26 L'ordinanza Cassazione Civile n. 27768/2026[1] fissa un equilibrio chiaro tra riscossione locale e regole successorie. L'avviso TARI al chiamato all'eredità non può poggiare su una presunzione mutuata dall'imposta sulle successioni. L'art. 36, comma 3, d.lgs. n. 346/1990 mantiene infatti natura speciale. Senza prova dell'accettazione da parte del Comune ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'accertamento resta privo di **legittimazione passiva**.

§ 27 Le amministrazioni comunali devono quindi rivedere le proprie procedure istruttorie. Non bastano i registri anagrafici, la denuncia di successione o il Modello Unico con codice 07 per dimostrare l'acquisto della qualità di erede. Quando la delazione si protrae senza scelta espressa, gli artt. 481 e 528 c.c. offrono già i rimedi adeguati. L'ente può provocare una dichiarazione formale del chiamato o richiedere la **nomina di un curatore**.

§ 28 Per la **compliance tributaria** della successione, la tenuta documentale dei flussi resta il presidio decisivo. Separare le spese conservative pagate con risorse personali dalla movimentazione dei conti del defunto tutela il chiamato da contestazioni infondate. Al contempo, verificare i presupposti sostanziali prima di iscrivere partite nei **rendiconti comunali** previene soccombenze e svalutazioni di bilancio.

REPERTORIO DELLE FONTI

Apparato delle Fonti e Autorità Citate

I. FONTI NORMATIVE

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36 (e artt. 7 e 28) – Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

Codice Civile, artt. 459, 460, 476, 479, 481, 485, 521, 524, 528 e 2697 – Disciplina della delazione, accettazione e rinuncia all'eredità, eredità giacente e onere della prova

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65 – Obblighi e responsabilità degli eredi nell'accertamento delle imposte sui redditi

II. GIURISPRUDENZA CITATA

[1] **Cassazione Civile, ordinanza 26 ottobre 2026, n. 27768** ESITO: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. PUNTO: esclude l'applicazione dell'art. 36, comma 3, d.lgs. n. 346/1990 alla TARI, ponendo a carico del Comune ex art. 2697 c.c. la prova dell'accettazione dell'eredità, fermi gli strumenti degli artt. 481, 524 e 528 c.c.

[2] **Cassazione Civile, sentenza 4 luglio 2025, n. 18252** ESITO: accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto. PUNTO: nella sola imposta sulle successioni, in virtù degli artt. 7, 28 e 36 d.lgs. n. 346/1990, presupposto del tributo è la chiamata e il chiamato risponde anche nella doppia delazione ex art. 479 c.c. nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti.

[3] **Cassazione Civile, sentenza 31 gennaio 2024, n. 2940** ESITO: accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa e decide nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. PUNTO: esclude l'applicabilità dell'art. 36 d.lgs. n. 346/1990 all'imposta di registro e grava l'ente impositore ex art. 2697 c.c. della prova dell'accettazione, richiamando l'art. 481 c.c. e l'effetto retroattivo della rinuncia ex art. 521 c.c.

[4] **Cassazione Civile, ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34187** ESITO: accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. PUNTO: in materia di tassa automobilistica esclude che denuncia di successione e rapporto di coniugio provino l'accettazione ereditaria ex art. 2697 c.c., evocando in obiter possibili ulteriori indizi legati al possesso dei beni e alle dichiarazioni dei redditi del defunto.

[5] **Cassazione Civile, ordinanza 3 giugno 2026, n. 17703** ESITO: accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. PUNTO: chiarisce che il Modello Unico Persone Fisiche presentato per il coniuge defunto barrando il codice 07 e la denuncia di successione sono atti meramente fiscali e conservativi privi di portata accettatoria, e attribuisce mero valore di pubblicità-notizia alle formalità ex art. 28, comma 6, d.lgs. n. 346/1990.

III. DOTTRINA RICHIAMATA

[D1] Metodo Giuridico, Rinuncia all'eredità e cartella di pagamento: cade l'accertamento . Analisi dell'efficacia retroattiva della rinuncia all'eredità ex art. 521 c.c. rispetto a cartelle di pagamento e avvisi definitivi, messa in raccordo sistematico con l'assenza di legittimazione passiva nella mera chiamata ai fini TARI.

FT

Fabio Tardanico Dottore commercialista e revisore legale

Esperto in contabilità d'impresa, consulenza tributaria e fiscalità indiretta. Per Metodo Giuridico analizza i profili economico-aziendali, contabili e tributari delle pronunce giurisprudenziali.